



*Tribunale per i minorenni
Genova*



*Procura presso il Tribunale per i
minorenni - Genova*



Prefettura

*Ufficio Territoriale
del Governo di Genova*



*Ministero della
Giustizia*

*Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità
Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni Genova*



NESSUNO È SPACCIATO

(PROGETTO DI INTERVENTO PRECOCE PER I MINORENNI AUTORI DI REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI)

I. I dati di contesto

I.a) l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte dei minorenni in Liguria e i minorenni per i quali viene promossa l'azione penale per il reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti.

Dal report nel Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura di Genova relativo al biennio 2016-2017 pubblicato a cura della Prefettura e di A.Li.Sa. nel 2019 (ultimo report ad oggi a disposizione), emergono alcuni dati che impongono particolare attenzione stante il "progressivo abbassamento dell'età di primo approccio all'uso di sostanze stupefacenti, che coinvolge sempre più spesso soggetti in età pediatrica"¹.


In particolare emerge:

- a) che il 28,5 % dei minorenni ha dichiarato di aver iniziato l'uso di sostanze stupefacenti tra gli 11 e i 14 anni;

¹ Report 2019, pag 32.

- b) un aumento delle segnalazioni nel biennio 2016-2017, rispetto al biennio 2011-2012, sia dei quattordicenni, che dei quindicenni; che rappresentano ora, oltre il 20%;
- c) un aumento assoluto delle segnalazioni dei soggetti minorenni passati dai 150 segnalati nel biennio 2011-2012, a 200 nel biennio 2016/2017;
- d) un aumento percentuale dei minorenni rispetto alle segnalazioni complessive (passate, per la classe d'età 15-19 anni, dal 18% del 2012 al 28,71% del 2018), nettamente superiore al dato nazionale pari, nel 2017, al 12% delle segnalazioni.
- e) l'emergere, dai colloqui svolto dagli operatori del NOT "fra i segnalati minorenni una larga fascia di soggetti portatori di significativi elementi di fragilità sociale quali: difficoltà scolastiche, precedenti penali, criticità familiari, precocissimo utilizzo di sostanze, difficoltà di relazione"².

Grafico 7: soggetti segnalati al NOT della Prefettura di Genova per classe di età. Trend 2012-2018. Valori %



Fonte: dati NOT Prefettura di Genova

Dai registri del Tribunale per i Minorenni di Genova emerge, guardando il quinquennio 2015/2019, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha promosso l'azione penale (e quindi ha ritenuto che non si trattasse di ipotesi di mera detenzione per uso personale)³ per la fattispecie di cui all'art 73 dpr 309/90 per una **media di 97,4 procedimenti ogni anno**⁴.

² - Oltre il 40% è già conosciuto ai servizi territoriali. Tra questi, il 41% ha avuto contatti con il Sert o con il Distretto. Il 30% ha avuto supporti di tipo psicologico, prevalentemente in ambito privato o, in alcuni casi, con lo psicologo della scuola.

- Il 17% dei minori ha precedenti penali (nel biennio 2011-2012 la percentuale era del 11%) Di questi, il 27% legato agli stupefacenti, il 25% per furto, il resto per danneggiamento, rissa, detenzione coltello".

³ In tali casi la Procura chiede l'archiviazione e il GIP se ritiene di condividere, come avviene nella pressoché totalità dei casi, la richiesta del PM di archiviazione con il decreto di archiviazione procede a segnalare il minore alla Prefettura ex art 75 dpr 309/90

⁴ Nel dettaglio: 2015 => 65 proc; 2016 => 104 proc; 2017 => 80 proc; 2018 => 111 proc; 2019 => 127 proc.

Dati che riguardano, come noto, non solo le quattro provincie della regione Liguria, ma anche la provincia di Massa Carrara, stante la particolare geografia giudiziaria del Distretto della Corte d'Appello di Genova.

Per vari fattori il dato del 2020 (40 procedimenti per i quali è stata promossa l'azione penale) ed anche quello che emergerà nel 2021, non sono particolarmente significativi e non possono essere presi come riferimento per valutare l'impatto futuro e realistico del progetto. Durante l'emergenza sanitaria i ragazzi hanno avuto meno forme di aggregazione *utili* per le cosiddette attività di piccolo spaccio e molte attività avvengono in ambito scolastico o nei pressi delle attività scolastiche che sono state in gran parte sospese. Da ultimo il recente calo è altresì ascrivibile – così come è in parte accaduto per tutto il settore penale degli uffici giudiziari - ai rallentamenti patiti dall'ufficio della Procura come ricadute dell'emergenza sanitaria e della scopertura nell'organico del personale amministrativo così da non aver ancora potuto promuovere l'azione penale per fatti verificatisi nel 2020.

I.b) l'attuale gestione di tali procedimenti e gli attuali tempi del procedimento penale da parte del Tribunale.

Per quasi tutti i procedimenti riguardanti i minori autori di detenzione/cessioni di sostanze stupefacenti si procede in stato di libertà. Tale percorso processuale dipende sia da fattori sostanziali (la oggettiva scarsa gravità del fenomeno preso in considerazione, tale da rendere eccessiva una misura coercitiva), che processuali.

A seguito di varie riforme degli anni recenti - che hanno riguardato l'abbassamento della pena per le ipotesi attenuate di cui all'art 73.5 dpr 309/90⁵, le modifiche dell'arresto in flagranza degli adulti (art 380 lett h) cpp), che esclude ora l'arresto per le fattispecie di cui all'art 73.5⁶), ed i limiti edittali previsti per le misure coercitive a carico dei minorenni⁷ - di fatto l'autorità giudiziaria deve procedere comunque a piede libero non potendo forzare il dato oggettivo rappresentato dalle fattispecie in concreto oggetto dell'intervento delle forze dell'ordine (nella gran parte dei casi si tratta di detenzioni di quantitativi modesti di sostanza stupefacente, di microcessioni c.d. "da strada", ovvero ipotesi di piccolo spaccio o tra piccoli gruppi di minorenni su base amicale).

⁵ In particolare l'abbassamento della pena da un minimo di anni 1 a un massimo di anni 5 introdotto con la legge 21 febbraio 2014, n. 10, riportandolo con il 24.3.2014 n. 36 all'attuale pena da mesi 6 a anni 4 e mesi 6 di reclusione

⁶ Art 2 DL 10/2014 che esclude esplicitamente alla lettera h) l'ipotesi di cui all'art 73.5 dpr 309/90

⁷ Ai sensi dell'art 19 per le misure coercitive è necessaria una pena massima superiore ai 9 anni, mentre le altre misure – e per il reato in esame poteva rivelarsi particolarmente indicato il collocamento in comunità ex art 22 dpr 448/88 - era necessaria una pena massima di 5 anni. *Nel 2014 le esigenze di tale tipologia di intervento vennero prese esplicitamente in considerazione, tanto che si escludeva dal computo della pena la diminuzione della minore età con specifico riferimento al reato di cui all'art 73.5 dpr 309/90.* Con l'abbassamento, per il reato di cui all'art. 73 comma 5, della pena massima ad anni 4, le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere non sono più in ogni caso applicabili, salvo che non ricorrano le aggravanti di cui all'art. 80 DPR 309/90.

A fronte di una scarsa gravità dei limiti edittali di pena previsti per la fattispecie di reato ci si trova, invece, innanzi a situazioni personali oggettivamente gravi, sia sul versante rieducativo, sia per la preoccupazione per il fenomeno dell'abbassamento dell'età di accesso agli stupefacenti. Si è infatti in presenza di un minore che, oltre al commettere un reato, la detenzione/cessione di stupefacenti, e quindi che accetta consapevolmente di far emergere la parte deviante della personalità, è a sua volta portatore di problematiche personali che lo hanno condotto ad un livello di consumo di sostanze tale da rendere necessario il successivo smercio. Spaccio, inoltre, ancor più grave perché indirizzato, per ovvie ragioni sociologiche, per lo più ad altri minori.

Il non poter procedere né con l'arresto in flagranza di reato, né con richieste misure di coercitive, anche le meno afflittive, rende il tema dei **tempi del procedimento** decisivo.

Come noto il processo minorile dovrebbe attenersi – oltre alla finalità educativa e all'individuazione di varie forme di *diversion* e di recupero del giovane - al c.d. "*principio dell'urgenza*". Nelle "*regole di Pechino*" del 1985⁸, l'art 20 (rubricato significativamente "**Evitare inutili ritardi**"), prevede che "*Ogni caso, fin dall'inizio, deve essere trattato rapidamente, evitando ritardi*". Ed ancor più pregnante è la convenzione di New York del 20.11.1989 che all'art 40.2.b).III prevede che il procedimento penale a carico dei minori debba essere trattato "*senza indugio*", nonchè il punto 4.50 delle linee guida per una giustizia a misura di minore che esplicita, per l'appunto, il "*principio dell'urgenza*"⁹.

Passando dai principi generali al particolare ligure, per ragioni contingenti¹⁰ negli ultimi due anni è venuto meno un importante punto di forza degli uffici giudiziari minorili genovesi, costituito dalla rapidità con la quale si riuscivano a fissare e a trattare in generale le udienze preliminari innanzi al GUP. Udienze nel corso delle quali, in parte attraverso le varie forme di *diversion* (perdono e irrilevanza), ma soprattutto attraverso lo strumento della messa alla prova ex art 28 dpr 448/88, venivano trattati la quasi totalità dei procedimenti penali per i reati di cui all'art 73 dpr 309/90.

Si è così passati da una c.d. durata media (ovvero quanto tempo passa tra l'inizio e la fine del processo davanti al GUP) di circa **10 mesi**, ad una durata pari a quasi 2 anni (**22 mesi e 20 giorni**).

⁸ Sui quali principi è poi stato redatto il DPR 448/88

⁹ **Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore**⁹ (adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010 nella 1098^a riunione dei Delegati dei ministri). Art 4.50 "*In tutti i procedimenti che vedono coinvolti minori, si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza al fine di fornire una risposta rapida e proteggere l'interesse superiore del minore, rispettando al tempo stesso il principio della supremazia del diritto*"

¹⁰ Nel 2018/2019 una grave carenza d'organico dei Giudici del Tribunale e nel 2020/2021 l'emergenza sanitaria con sospensione dei procedimenti per un periodo rilevante e con la necessità di fissare un minor numero di procedimenti per udienza dovendosi garantire condizioni di sicurezza sanitaria minime.

Durata, in giorni, della fase GUP e dibattimento TM Genova anni 2011-2020										
Fase\anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GUP	358	298	333	307	392	497	394	507	696	685



II – finalità del progetto

Fermo restando che l'azione coordinata dei due uffici giudiziari riguarderà nel prossimo anno tutte le tipologie di reato, si ritiene che il fenomeno dell'abuso di sostanze da parte dei minorenni, e l'ulteriore abbassamento dell'età di "iniziazione", meritino una specifica attenzione e che - proseguendo la specifica attenzione che la Prefettura di Genova ha avuto per i minori nell'ambito delle competenze ex art 75 dpr 309/90 - si possa articolare un progetto integrato, innovativo e virtuoso che potrà consentire una immediata ed efficace presa in carico del minore affiancando l'azione giudiziaria alle competenze delle forze dell'ordine presenti sul territorio, dei servizi socioassistenziali (USSM, Sert, assistenti sociali della Prefettura), e dei servizi sanitari (A.Li.Sa. e SERT) in una azione che unisca l'intervento repressivo, preventivo e rieducativo facendo prendere immediatamente coscienza al giovane, attraverso:

- 1) la consapevolezza dell'illiceità della condotta come effetto dell'immediato contatto con il procedimento penale, la consapevolezza della pendenza del procedimento e la conoscenza degli sviluppi del procedimento penale,
- 2) della nocività individuale della condotta, della possibilità di una presa in carico non stigmatizzante dei problemi sottostanti e la conoscenza degli strumenti (sia terapeutici che rieducativi) offerti dal sistema sociosanitario;
- 3) l'avvio immediato della procedura per la presentazione del giovane davanti al Giudice, quale sede ove verificare - oltre se necessario la responsabilità penale - la disponibilità al percorso rieducativo proposto dal Tribunale e dal sistema sociosanitario.

III – I soggetti coinvolti.

III.1) Autorità giudiziaria, inteso come:

- a) **Procura della Repubblica**, che dovrà selezionare e trattare con un canale differenziato tali tipologie di reati promuovendo, presenti i presupposti di legge, entro 3 mesi, l'azione penale attraverso la richiesta di rito immediato;
- b) **Tribunale per i Minorenni**, che dovrà individuare un canale processuale specifico e dedicato per consentire per tali procedimenti una data per la c.d. "prima udienza" per i riti immediati (art 453 cpp) che non vada oltre i 6 mesi dal fatto, quale che sia la scelta processuale fatta dall'imputato (innanzi al GUP con richiesta di abbreviato o innanzi al dibattimento);
- c) **Entrambi gli Uffici**, che si occuperanno per tutta la durata del progetto della formazione teorico/pratica sia delle forze dell'ordine che del personale del

SERT tramite incontri formativi iniziali e periodici sui principi del procedimento minorile, tecniche di conduzione degli interrogatori e sulle problematiche operative che via via richiederanno specifica attenzione.



III.2) forze dell'ordine

Presupposto per la richiesta di rito immediato da parte della Procura sono l'**evidenza della prova** (che è aspetto di stretta valutazione giuridica dapprima della Procura e poi del GIP), che la richiesta sia formulata **entro 3 mesi dall'iscrizione della notizia di reato** e infine che l'imputato sia stato **interrogato alla presenza del difensore. Interrogatorio che può essere delegato** dalla Procura minorile **ad ufficiale di Polizia Giudiziaria.**

Fondamentale, per garantire la tempestività e qualità dell'intervento, che l'interrogatorio avvenga in tempi sufficientemente brevi (più o meno un mese dalla notizia di reato), e che la Procura sia già in possesso di un elemento fondamentale, ovvero l'esito dell'analisi della sostanza stupefacente sequestrata e, sotto questo profilo, è necessario un raccordo ed un coinvolgimento nel progetto del Gabinetto di Polizia Scientifica, del Laboratorio Analisi dei Carabinieri e, in generale, di tutti i soggetti ai quali di regola può essere subdelegata l'analisi dello stupefacente da parte delle forze dell'ordine (ARPAL, Agenzia del Demanio...).

III.3) SERT/ASL-A.Li.Sa. (di seguito, per mera semplificazione, "Sert Minori")

Compito del Sert sarà partecipare sin dalle fasi iniziali – ricevendo a tal fine dalla Procura una delega ex art 9 DPR 444/88 - ad un primo contatto tra l'imputato ed il processo penale, al fine di illustrare al minore, in sinergia con l'USSM, i possibili percorsi di cura (ed i vari centri presenti sul territorio facilitando i contatti), ma anche per avviare un lavoro di sensibilizzazione sulla autodistruttività di tali condotte.

III.4) USSM (Ufficio Servizi Sociali Minorenni)

Il Servizio Sociale istituzionalmente preposto a collaborare con l'autorità giudiziaria minorile penale è l'USSM. Si tratta di un servizio "distrettuale" con piccole articolazioni sul territorio. È l'USSM che si interfaccia con il PM e con il Giudice per lo svolgimento della c.d. indagine sulla personalità del minore e sul suo nucleo familiare (art 9 dpr 448/88). È tale figura professionale che inizia ad illustrare al minore le caratteristiche del processo penale minorile ed i possibili iter processuali, ed è compito del Servizio predisporre e proporre al giudice il progetto di *messa alla prova*¹¹. È pertanto necessario che l'USSM, nel prendere in carico il minore, si raccordi sin dalle fasi iniziali, e quindi dall'interrogatorio, con il SERT competente per territorio per la parte specialistica e *terapeutica* del possibile progetto di messa alla prova.

¹¹ Cfr art 28 dpr 448/88 e, quanto alla proposta, l'art. 27 delle disposizioni di attuazione (D Lvo 28 luglio 1989, n. 272): "1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali(...)".

III.5) Prefettura

Una rapida definizione del procedimento penale ha indubbi riflessi anche per i procedimenti ex art 75 dpr 309/90 da parte della Prefettura, consentendo agli assistenti sociali che seguono tali procedure, di interfacciarsi con il minore avendo chiaro lo sviluppo e l'esito dell'iter processuale e quindi evitando possibili interferenze tra i due procedimenti.

Tutti i soggetti sopra indicati sono stati coinvolti con specifiche riunioni – nelle quali si è raccolto un notevole interesse al presente progetto - ed in particolare:

- 1) incontro tra le autorità giudiziarie, il Prefetto e con le assistenti sociali della Prefettura che seguono i procedimenti ex art 75 dpr 309/90 (16 marzo 2021)
- 2) incontro tra le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine (8 aprile 2021);
- 3) incontro tra le autorità giudiziarie, A.Li.Sa., Sert ASL3 Genova, USSM Genova e Ufficio di Genova del CGM Torino (22 aprile 2021);
- 4) incontro tra le autorità giudiziarie, A.Li.Sa., Sert della Liguria (17 maggio 2021)

IV – l'iter processuale del progetto.

Da un punto di vista processuale, se si tratta di episodio di spaccio di sostanze stupefacenti che non richiede l'emissione di misure coercitive, che non debba essere archiviato, dovendosi ritenere la mera detenzione ex art 75 dpr 309/90), e la cui prova sia evidente, l'iter ordinario dovrebbe così articolarsi:

- a) la Procura, una volta ricevuta la notizia di reato, richiederà l'analisi della sostanza stupefacente alla PG operante, analisi che dovrà essere da questi ultimi effettuata ed inviata all'Ufficio di Procura entro un mese dalla delega ricevuta; una volta acquisita la relazione tecnica contenente l'analisi della sostanza stupefacente, la Procura ove non intenda svolgere direttamente l'incombente e ove non sussistano particolari ragioni inerenti alle indagini in corso, delegherà l'interrogatorio del minorenne segnalando contestualmente il minore al SERT Minori ed all'USSM;
- b) la PG delegata firmerà, l'interrogatorio del minore entro un mese dalla delega ricevuta;
- c) durante l'interrogatorio, oltre alle attività tipiche di tale atto di p.g., verranno illustrati i possibili progetti attivabili dai servizi e i passaggi processuali previsti dal progetto (tale attività illustrativa è prevista dalle convenzioni internazionali ed in generale la necessità di una particolare attenzione nell'approccio da parte delle forze dell'ordine, quando devono occuparsi di un minore autore di reato, lo si rinviene, ad esempio, nell'art 20 dpr 448/88 e in altre fonti internazionali¹²);

¹² L'art. 20 disp. att. d.P.R. n. 448/88 statuisce che nell'esecuzione dell'arresto, del fermo, dell'accompagnamento in flagranza di reato e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, **nonché per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche**. È precluso altresì il ricorso a strumenti di coercizione fisica salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

Analogamente tale attenzione anche da parte delle forze dell'ordine è oggetto delle già citate **Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore** ed in particolare del § IV *"Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario"*

- d) subito dopo l'interrogatorio USSM e SERT fisseranno l'incontro con il minore e i genitori prospettando sia la possibile presa in carico da parte del SERT, sia le successive tappe processuali e i possibili esiti (in particolare la messa alla prova all'interno della quale inserire la presa in carico da parte del SERT, sia gli altri esiti più favorevoli e di rapida fuoriuscita dal circuito penale in presenza di un'immediata presa in carico da parte del SERT e di fatti oggettivamente di scarsa rilevanza penale e quindi con possibile applicazione dell'art 27 dpr 448/88);
- e) entro 3 mesi dall'iscrizione della notizia di reato la Procura, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione e se ritiene l'evidenza della prova, chiederà al GIP di procedere con rito immediato;
- f) il GIP fisserà la prima udienza individuandola entro un termine di 3 mesi innanzi al giudice del dibattimento (così come previsto dall'art 453 cpp), ma con una modulistica dedicata, con la quale si evidenzierà all'imputato che è possibile chiedere il rito abbreviato e che anche in sede di rito abbreviato si potrà chiedere la sospensione del processo per messa alla prova¹³ in base al progetto che il minore elaborerà insieme al SERT Minori e all'USSM. Nella prima fase, se verrà approvata la relativa variazione tabellare che verrà formulata all'esito del presente accordo e quanto meno fino a quando non verrà completato l'organico del Tribunale per i Minorenni, sia che chieda il rito abbreviato, sia che non formuli tali richieste e si presenti innanzi al giudice del dibattimento, l'udienza di trattazione rimarrà la medesima – evitando così ulteriori rinvii e così garantendo la celerità della trattazione - e sostanzialmente medesimo il collegio¹⁴.

A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore

1. Informazione e consulenza

1. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i servizi per l'immigrazione, i servizi educativi, sociali o sanitari) e nel corso dell'intero procedimento, i minori e i loro genitori dovrebbero essere prontamente e debitamente informati, tra l'altro:

a. sui loro diritti, in particolare i **diritti specifici di cui godono i minori con riferimento ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari** in cui sono o potrebbero essere coinvolti nonché sugli **strumenti di ricorso disponibili** in caso di un'eventuale violazione dei loro diritti, ivi compresa la possibilità di avviare un procedimento giudiziario o stragiudiziario o fare ricorso a un altro tipo di intervento. **Ciò può comprendere informazioni relative alla probabile durata del procedimento, al possibile accesso ad appelli e a meccanismi di ricorso indipendenti;**

b. **sul sistema e sui procedimenti in questione, tenendo conto della particolare posizione occupata dal minore, del ruolo che potrebbe svolgere e delle diverse fasi processuali;**

c. **sugli esistenti meccanismi di sostegno a favore del minore quando questi è parte di un procedimento giudiziario o stragiudiziario"**

¹³ L'imputato potrebbe preferire – per varie ragioni - altre soluzioni processuali meno impegnative come una richiesta di perdono o anche una condanna con la pena sospesa, fermo restando che esiti processuali sono compatibili sia con il rito abbreviato, che con la scelta del rito dibattimentale

¹⁴ Se non formulerà richiesta il collegio sarà composto dai giudici che in base alle tabelle organizzative si occupano del dibattimento penale (2 Giudici togati e 2 giudici Onorari). Qualora l'imputato dovesse chiedere il rito abbreviato, l'udienza rimarrà la medesima, ma il collegio avrà la composizione prevista per il GUP e quindi 1 giudice togato e 2 giudici onorari. Tale apparente anomalia (ed in particolare il fatto che il medesimo giudice possa svolgere sia la funzione GUP, scissa dalla funzione GIP, che la funzione dibattimentale) è consentita dalla circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici giudiziari minorili (art 74.3 Circ. Tabelle 2020-2022) e rispondendo comunque ad un criterio automatico di assegnazione degli affari.

Tale diverso e privilegiato canale processuale consentirà:

- a) la tempestiva e "specializzata" trattazione di tali procedimenti;
- b) la riduzione – come si è evidenziato quantificabile nell'ordine di circa 90 procedimenti all'anno - dei procedimenti a carico dei giudici assegnati agli affari GUP, perché verrebbero trattati comunque dai giudici del settore del dibattimento, così consentendo all'intero ufficio di collaborare al recupero della durata generale della fase GUP;
- c) un minor aggravio complessivo per le cancellerie venendo risparmiata, senza pregiudizio alcuno per il minore e la difesa, la fase processuale dell'udienza preliminare;
- d) la partecipazione all'udienza innanzi al giudice non solo degli operatori dell'USSM, ma anche degli operatori del SERT trattandosi di udienze destinate alla trattazione di procedimenti destinati a tale tipologia di reati e di autori di reato.

Il presente accordo ha durata biennale ed i soggetti sottoscrittori si impegnano ad una verifica semestrale del suo andamento e verrà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Genova, 17 giugno 2021

Il Presidente

del Tribunale per i Minorenni di Genova
(dr. Luca Villa)

Il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Genova
(dr.ssa Tiziana Paolillo)

Il Prefetto

(dr. Renato Franceschelli)

**Il Direttore U.S.S.M.
Genova**

(dott.ssa Anna Maria Scazzosi)

A.Li.Sa.

**Il Commissario
straordinario**

(Dr Francesco Quaglia)

